

SPORT - 2021

RIMBORSI AI DIPENDENTI PUBBLICI: COSA CAMBIA?

01. NOZIONE

Le Gazzette Ufficiali, **del 18 marzo n. 2021, numero 67** e del **19 marzo 2021, numero 68**, hanno pubblicato i decreti legislativi attuativi della legge di riforma dello sport (**Legge Delega 8 Agosto 2019 n. 86**), precisamente:

1.	Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 rubricato: <i>Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86 recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo;</i>
2.	Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 37 rubricato: <i>Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso e esercizio della professione di agente sportivo;</i>
3.	Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 38 rubricato: <i>Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;</i>
4.	Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 39 rubricato: <i>Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi;</i>
5.	Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 40 rubricato: <i>Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.</i>

Per disposizione normativa, l'intera materia entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022.

In questa Scheda ci soffermiamo sui compensi che i dipendenti pubblici potranno percepire per la loro attività in favore di SSD e ASD a partire dal 1° gennaio 2022, regolate dal **D.Lgs. n. 36/2021**.

02. REGOLE ORA IN VIGORE (FINO AL 31 DICEMBRE 2021)

I dipendenti della P.A. **possono svolgere** attività volontaristiche a favore di SSD e ASD, lo stabiliva l'ora abrogato articolo art. 90, comma 23 della L. 289/2002 "*fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.*"

La natura volontaristica dell'attività prestata opera faceva escludere ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta. Rimaneva possibile l'erogazione di rimborsi spese forfettarie (anche per trasferte).

Come noto vi è una generale incompatibilità per chi è dipendente della PA, pertanto l'esclusione di somme aventi un carattere retributivo o di premio era (è) assoluta anche se inferiori al plafond di 10.000 euro/anno.

Rimborsi e indennità di trasferta potevano, al contrario, anche superare detto plafond, ma con applicazione della ritenuta fiscale del 23%.

03. REGOLE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2022

Con la Riforma complessiva dello Sport il D.Lgs. 36/2021 ha disciplinato le figure del **lavoratore sportivo** (tanto nel mondo professionistico che dilettantistico) e dell'**amatore**.

Tralasciando in questa sede la prima figura, ci occupiamo della figura dell'**amatore**, disciplinata dall'**articolo 29 del D.Lgs. 36/2021** "*Prestazioni sportive amatoriali*", che autorizza gli enti sportivi ad avvalersi di amatori che mettano a disposizione il loro tempo "*in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali*".

Tali prestazioni non possono essere retribuite in **alcun modo**, ma possono essere riconosciuti:

- premi e compensi occasionali in relazioni ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive;
- indennità di trasferta;
- rimborsi spese anche forfettari.

Vi è una particolarità, quando tali indennità superino complessivamente **l'attuale limite di euro 10.000** (di cui all'articolo 69, comma 2 del TUIR) le stesse sono considerate di natura professionale per il loro **intero** importo, ricadendo quindi nella casistica del **lavoratore sportivo** di cui all'articolo 25 del D,Lgs. 36/2021.

Si ricordi che *"le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale"*.

Va aggiunto che anche gli amatori dovranno essere coperti da adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi.

Infine non appare nessuna clausola ostatica per i dipendenti pubblici nell'assumere **ruoli o cariche** all'interno dell'ente, ferma restando la disciplina sulle incompatibilità introdotta dall'articolo 11 del D.Lgs. 36/2021 *"E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre societa' o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI."*